



Enrico Amati

Tempi di reclusione: il problema carcere e la detenzione femminile

Riassunto: Il grave problema del sovraffollamento delle carceri italiane, tale da integrare un vero e proprio «trattamento inumano e degradante» secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, può assumere una connotazione ancor più drammatica nel caso di detenute madri. Dopo una breve analisi dell'attuale panorama normativo in tema di donne-madri detenute, si illustrano le possibili alternative al carcere tradizionale finalizzate a garantire il diritto all'affettività della donna sottoposta a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Parole chiave: Carcere, Sovraffollamento, Donne

Keywords: Prison, Overcrowding, Women

Contenuto in: Donne, politica e istituzioni: il tempo delle donne

Curatori: Silvana Serafin e Marina Brollo

Editore: Forum

Luogo di pubblicazione: Udine

Anno di pubblicazione: 2013

Collana: Donne e società

ISBN: 978-88-8420-798-2

ISBN: 978-88-8420-798-2 (versione digitale)

Pagine: 257-262

DOI: 10.4424/978-88-8420-798-2-1

Per citare: Enrico Amati, «Tempi di reclusione: il problema carcere e la detenzione femminile», in Silvana Serafin e Marina Brollo (a cura di), *Donne, politica e istituzioni: il tempo delle donne*, Udine, Forum, 2013, pp. 257-262

Url: <http://217.194.13.218:9012/forumeditrice/percorsi/storia-e-societa/donne-e-societa/donne-politica-e-istituzioni-il-tempo-delle-donne/tempi-di-reclusione-il-problema-carcere-e-la>

TEMPI DI RECLUSIONE: IL PROBLEMA CARCERE E LA DETENZIONE FEMMINILE

Enrico Amati

Sovraffollamento carcerario e divieto di trattamenti inumani e degradanti. La situazione italiana e le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo

Izet Sulejmanovic è un cittadino bosniaco condannato in Italia per i reati di furto, ricettazione e falso. A partire dal 30 novembre 2002 viene recluso in diverse celle del carcere di Rebibbia, tutte di 16,20 mq. All'inizio della sua detenzione, e fino al 15 aprile 2003, condivide la cella con altre cinque persone, cosicché ogni detenuto dispone di una superficie media di 2,70 mq. Dopodiché viene trasferito in un'altra cella, condivisa con altre quattro persone, disponendo così di uno spazio medio di 3,40 mq.

Sulejmanovic afferma di essere rimasto quotidianamente in cella – fino al momento della sua scarcerazione avvenuta il 20 ottobre 2003 – per più di 18 ore, potendo uscire dalla cella solamente per 4 ore e mezza.

Questa l'estrema sintesi dei fatti oggetto della pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 16 luglio 2009 (caso Sulejmanovic c. Italia, ricorso n. 22635/03) che per la prima volta ha condannato lo Stato italiano per la violazione dell'art. 3 della Cedu in relazione alle condizioni di sovraffollamento carcerario, riconoscendo al ricorrente un'equa soddisfazione pari ad euro 1000 per i danni morali subiti.

Come precisato dalla Corte Edu, infatti, il citato articolo della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani e degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima. La Cedu ricorda inoltre – prosegue la Corte –

[...] che l'art. 3 della Convenzione impone allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all'interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile

livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato.

La detenzione in uno spazio disponibile pari a 2,70 mq (spazio molto esiguo e di gran lunga inferiore alla superficie minima di 7 mq ritenuta auspicabile dal CPT, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura) rappresenta, dunque, «di per sé un trattamento inumano o degradante» tale da integrare la violazione dell'art. 3 Cedu.

A seguito della menzionata pronuncia la Corte Edu è stata investita di centinaia di ricorsi da parte di detenuti che lamentano la violazione del proprio diritto a non subire pene consistenti in trattamenti inumani o degradanti in conseguenza del sovraffollamento carcerario.

Le condizioni di detenzione di Izet Sulejmanovic non rappresentano, infatti, un'eccezione nel panorama carcerario italiano.

La capienza regolamentare complessiva dei 207 istituti penitenziari, misurata secondo il parametro di 9 mq a persona fissato dal Ministero della Sanità il 5 luglio 1975, è stata determinata in 45.588 posti alla data del 31 luglio 2012¹. I soggetti effettivamente detenuti rilevati nella medesima data, tuttavia, risultano 66.009². Il dato ancora più preoccupante, peraltro, è rappresentato dal fatto che solamente circa la metà dei soggetti detenuti (38.996) è stata condannata con sentenza passata in giudicato. «Questo dato caratterizza l'Italia in modo negativo rispetto agli altri Paesi europei ove il numero dei detenuti ristretti in attesa di una sentenza definitiva è di gran lunga inferiore»³.

Come sottolineato dallo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in una lettera indirizzata al professor Pugiotto (primo firmatario della lettera-appello sull'attuale situazione carceraria sottoscritta da 120 docenti universitari in materie giuridiche⁴),

[...] il divario tra la capienza degli istituti e il numero dei detenuti resta tuttora molto elevato e impone di procedere rapidamente all'approvazione di disegni di legge in materia di depenalizzazione e 'decarcerizzazione' già all'esame del Parlamento: disegni di legge che potrebbero essere arricchiti da disposizioni che fa-

¹ Dipartimento amministrazione penitenziaria, *Resoconto aggiornato dello stato del sistema penitenziario*, 19 settembre 2012, reperibile in www.penalecontemporaneo.it.

² *Ibidem*.

³ *Ibidem*.

⁴ Reperibile in http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/1654-una_questione_di_prepotente_urgenza___sempre_pi___prepotentemente_urgente__lettera_aperta_al_presidente_della_repubblica/.

voriscano l'accesso ai benefici penitenziari di persone condannate per reati che non destano particolare allarme sociale⁵.

In attesa di tali auspicati provvedimenti, però, l'Italia continua ad essere condannata.

Con la decisione dell'8 gennaio 2013, infatti, la Corte Edu (caso Torreggiani e altri c. Italia, ric. n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10⁶) ha nuovamente riscontrato la violazione dell'art. 3 Cedu in relazione alle condizioni detenzioni di sette detenuti presso gli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza i quali lamentavano di essere stati confinati in celle di 9 mq, ciascuno assieme ad altri detenuti, e di avere potuto usufruire in quantità insufficiente di acqua calda ed illuminazione.

Secondo l'ormai costante giurisprudenza della Corte, che considera automaticamente integrato un trattamento inumano e degradante allorché ciascun detenuto disponga di uno spazio personale pari o inferiore a 3 mq, la Corte Edu ha condannato lo Stato italiano a corrispondere ai detenuti ricorrenti, a titolo di equa riparazione per il danno morale subito, una somma di entità variabile da 10.600 e 23.500 euro in relazione alla durata della rispettiva detenzione in condizioni di sovraffollamento. Ma v'è di più.

Infatti, il punto di maggior interesse della sentenza è rappresentato dalla misura generale disposta a carico del nostro Paese, al quale viene ingiunto di introdurre – entro il termine di un anno dal momento in cui la sentenza della Corte sarà divenuta definitiva – «un ricorso o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte».

A tal proposito, senza entrare nel merito delle specifiche misure da adottare che restano affidate alla competenza delle autorità italiane, la Corte richiama però le raccomandazioni Rec (99) 22 e Rec (2006) 13 del Comitato dei Ministri che invitano gli Stati, ed in particolare i pubblici ministeri ed i giudici, a ricorrere il più ampiamente possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso un minor ricorso alla detenzione; ciò allo scopo, tra l'altro, proprio di ridurre la crescita della popolazione carceraria.

⁵ La lettera del Presidente della Repubblica è reperibile in http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/1770-resoconto_aggiornato_dello_stato_del_sistema_penitenziario/.

⁶ Cfr. F. Viganò, *Sentenza pilota della Corte Edu sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro Paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2013.

La detenzione femminile

A fronte del generale problema del sovraffollamento carcerario, qual è nello specifico la situazione delle donne detenute?

In tali casi, infatti, il problema del sovraffollamento carcerario può assumere una connotazione ancor più drammatica, soprattutto nel caso di detenute madri. Occorre allora esaminare quale sia l'attuale panorama normativo in tema di donne-madri detenute e quali siano le soluzioni ipotizzate ed ipotizzabili finalizzate a garantire il diritto all'affettività della donna sottoposta a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Preliminarmente occorre sottolineare come le donne detenute costituiscono in tutti i paesi un'esigua minoranza, e questo pone le varie amministrazioni penitenziarie di fronte agli stessi problemi, soprattutto per quanto riguarda i criteri di raggruppamento delle detenute. La scelta che si propone è tra pochi siti, adeguatamente attrezzati, a rischio tuttavia di allontanare le donne dalla famiglia, oppure unità più piccole e più numerose, in genere sezioni di istituti maschili, meglio distribuite nel territorio ma con opportunità ridotte⁷.

In Italia gli istituti esclusivamente femminili sono soltanto 5 (Trani, Pozzuoli, Roma Rebibbia, Empoli, Venezia Giudecca), mentre sono 52 le sezioni femminili negli istituti maschili.

Con specifico riguardo alle detenute madri, al 7 febbraio 2012 risultavano ristrette negli istituti penitenziari 52 madri con un totale di 54 figli al seguito.

La legislazione

La legislazione italiana consente alle madri detenute che non possono usufruire di arresti domiciliari o differimento della pena, di tenere con sé i loro figli in carcere, fino all'età di tre anni.

L'art. 19 del d.p.r. n. 230 del 2000, prevede, in particolare, specifiche forme di assistenza alle gestanti ed alle madri con bambini stabilendo, ad esempio, che

[...] presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse,

⁷ Cfr. La detenzione femminile – Supplemento ai nn. 1-2 di Pena e Territorio (2009), reperibile in http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_12&contentId=SPS60122.

affinché gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi.

Ed ancora, il provvedimento precisa che

[...] sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attività ricreative e formative proprie della loro età. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di età stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.

È ovvio, però, che il carcere, anche nelle situazioni in cui sono realizzate specifiche sezioni, rimane un luogo incompatibile con le esigenze di relazione tra madre e figlio e di un corretto sviluppo psicofisico dei bambini.

I bambini in carcere soffrono di disturbi legati al sovraffollamento e alla mancanza di spazio, limiti che incidono non solo sulla loro crescita complessiva, tanto da condizionarne lo sviluppo della sfera emotiva e cognitiva ma provocano anche frequentemente irrequietezza, facilità al pianto, difficoltà di sonno, inappetenza, apatia⁸. Regole, tempi, ritmi del carcere creano inevitabilmente situazioni di stress e tensioni che si ripercuotono nel rapporto madre-figlio⁹.

La legge n. 62/2011, nel modificare alcune disposizioni dell'Ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale, si è posta l'obiettivo di tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori. In particolare, è stata prevista l'istituzione delle case famiglia protette e la possibilità, per il giudice – compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti – di disporre presso tali strutture, ovvero presso gli Istituti a custodia attenuata (I.C.A.M, di cui si dirà a breve), la custodia o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri di prole sotto i sei anni o per il padre, qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

Ai sensi del riformato art. 275 c.p.p., inoltre, non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età infe-

⁸ *Ibidem.*

⁹ *Ibidem.*

riore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta.

Quanto al codice penale, l'art. 146 contempla, tra i casi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, le ipotesi in cui l'esecuzione deve aver luogo nei confronti di donna incinta oppure di madre di infante di età inferiore ad un anno.

L'art. 147, invece, prevede il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena – tra le altre ipotesi – nel caso in cui debba essere eseguita una pena restrittiva della libertà personale nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni.

L'istituto a custodia attenuata per madri di Milano (ICAM)

È possibile un'alternativa al carcere tradizionale per le donne madri?

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha affrontato il problema dei bambini in carcere avviando la sperimentazione dell'istituto a custodia attenuata per madri, adottando uno strumento operativo di tipo comunitario.

Tale modello propone sedi esterne agli istituti penitenziari delle sezioni a custodia attenuata e la dotazione di sistemi di sicurezza 'non invasivi', comunque non riconoscibili dai bambini.

Il primo ICAM è stato inaugurato a Milano nel dicembre 2006 ed è frutto di un accordo tra Ministero della Giustizia, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano¹⁰.

La struttura ripropone la pianta di un appartamento interamente disposto su un piano, sul quale si aprono portineria, sala colloqui, sala polivalente/biblioteca attrezzata con tv e computer, lavanderia, giocoteca, sei camere da letto, guardaroba, sala, cucina, giardino, infermeria. L'ambiente è accogliente, arredato in maniera confortevole. Lo spazio dedicato alle attività ludiche con i bambini è stato organizzato seguendo i suggerimenti del modello degli asili nido del Comune di Milano. La casa è inoltre dotata di una macchina monovolume, attrezzata con i seggiolini, per il trasporto dei bambini¹¹.

L'ICAM rappresenta la prima esperienza di questo tipo in Italia, ed è auspicabile che sia propedeutica allo sviluppo di altre strutture similari.

¹⁰ Cfr. http://www.provincia.milano.it/export/sites/default/affari_sociali/che_area_ti_interessa/carcere/icam/index.html.

¹¹ Cfr. *La detenzione femminile*, cit.